

Bruxelles, 3 febbraio 2017
(OR. en)

5750/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0014 (NLE)**

**SCH-EVAL 35
FRONT 37
COMIX 70**

NOTA PUNTO "A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	5465/1/17 REV 1; 5642/17; 5660/17
Oggetto:	Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen

1. In conformità all'articolo 29, paragrafo 2, del Codice frontiere Schengen¹, il 12 maggio 2016 il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione ((UE) 2016/894) del Consiglio recante una raccomandazione per un controllo temporaneo alla frontiera interna in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen.
2. L'11 novembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione ((UE) 2016/1989) del Consiglio recante raccomandazione per la *proroga* del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen.
3. Il 30 gennaio 2017 la Commissione ha trasmesso una seconda proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen (5465/1/17 REV 1).

¹ Regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone ("codice frontiere Schengen").

4. I consiglieri GAI, alla presenza dei membri del comitato misto Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein, hanno discusso la proposta il 30 gennaio 2017 e introdotto alcune lievi modifiche al testo.

5. Il 1° febbraio 2017 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato la proposta sulla scorta del documento 5642/17 e l'ha approvata in vista dell'adozione da parte del Consiglio come punto "A" il 7 febbraio 2017. Il testo ai fini dell'adozione definitiva figura nel documento 5660/17.

6. Il Consiglio è pertanto invitato ad adottare il progetto di decisione di esecuzione del Consiglio riportato nel documento 5660/17.

Si noti che la Grecia, l'Ungheria, la Slovenia e la Slovacchia hanno espresso l'intenzione di votare contro. Si noti anche che la Bulgaria, Cipro e la Polonia hanno manifestato l'intenzione di astenersi.

La Grecia e la Slovenia hanno trasmesso le dichiarazioni qui allegate, annunciate al Comitato dei rappresentanti permanenti del 1° febbraio 2017, affinché siano iscritte nel processo verbale del Consiglio.

Dichiarazione della Grecia

La Grecia si rammarica che l'adozione della proposta della Commissione di decisione di esecuzione del Consiglio recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali per un ulteriore periodo temporaneo di tre mesi si basi tra l'altro sul presupposto che *"in Grecia si trova tuttora un numero ingente di migranti irregolari e, in base alle tendenze osservate in passato, gli Stati membri maggiormente interessati dai movimenti secondari di migranti provenienti dalla Grecia restano esposti ai rischi derivanti da tali spostamenti irregolari"*.

La Grecia sottolinea che non esistono prove concrete di movimenti secondari dal suo territorio verso quello di altri Stati membri dell'UE. Dalla valutazione del novembre 2015, tutti i controlli di frontiera e i pattugliamenti a tutti i valichi di frontiera della Grecia sono stati ulteriormente rafforzati. Tra l'altro, nell'ambito dell'operazione nazionale "SARISA", la Grecia ha adottato tutte le misure necessarie, in stretta cooperazione con Frontex, per prevenire e dissuadere qualsiasi tentativo di fuga dalla parte continentale verso il nord, anche verso l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. La situazione è oggetto di un monitoraggio costante ed è considerata sostenibile.

Nel quadro del suo piano d'azione, inoltre, la Grecia è riuscita ad attuare pienamente, tempestivamente e in modo efficace quasi tutte le raccomandazioni formulate dalla Commissione² e dal Consiglio³ come indicato nel considerando (5). La Grecia rammenta pertanto che l'articolo 29 del CFS può essere attivato quale misura di ultima istanza e solo quando siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e la Commissione concluda che il funzionamento globale dello spazio Schengen è messo a rischio a causa di carenze gravi e persistenti nel controllo delle frontiere esterne.

² Decisione di esecuzione della Commissione, del 24.2.2016, recante raccomandazione sulle misure specifiche che la Repubblica ellenica deve adottare, a seguito della relazione di valutazione del 2 febbraio 2016.

³ Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle gravi carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne, 12 febbraio, 2016 (5809/16 SCH-EVAL 17 FRONT 51 COMIX 81)

Le domande di asilo non possono inoltre essere considerate un elemento pertinente per la proroga dei controlli temporanei alle frontiere interne e la Grecia non vede la logica alla base dell'affermazione della Commissione secondo cui i cinque Stati membri che svolgono controlli alle frontiere interne dovrebbero riferire sul numero di domande di asilo ricevute dagli Stati Schengen di cui al considerando (14).

La Grecia ritiene che la proroga dei controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen non possa essere giustificata a titolo della base giuridica dell'articolo 29 del codice Schengen e che inoltre manchi di proporzionalità.

In tale contesto, la Grecia non può dare il proprio accordo sulla proposta di decisione di esecuzione del Consiglio.

Dichiarazione della Repubblica di Slovenia

La Repubblica di Slovenia non dà il suo appoggio alla proposta della Commissione relativa alla proroga dei controlli di frontiera alla frontiera terrestre interna tra Austria e Slovenia per altri tre mesi.

La Commissione europea giustifica il permesso di prorogare i controlli di frontiera temporanei per gli stessi Stati membri e le stesse sezioni di frontiera con l'esigenza di affrontare adeguatamente la grave minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna connessa ai movimenti secondari di migranti irregolari. Inoltre, quali motivazioni della proposta della Commissione sono state citate le misure necessarie per l'attuazione del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea e il numero di richiedenti asilo in Grecia.

La Slovenia non può sostenere l'ulteriore proroga dei controlli di frontiera, in particolare per quanto riguarda la frontiera tra la Slovenia e l'Austria, in quanto i fatti pertinenti non giustificano più l'esigenza di proseguire il controllo di frontiera alle frontiere interne terrestri. La guardia di frontiera e costiera europea è stata istituita e svolge i compiti previsti dal nuovo quadro giuridico e la dichiarazione UE-Turchia è in fase di attuazione. La Grecia ha compiuto notevoli progressi e gestisce la migrazione illegale in modo considerevolmente migliore rispetto al passato, come dimostra il consistente calo del numero di migranti irregolari che si spostano lungo la rotta dei Balcani occidentali.

Le minacce allo spazio Schengen possono essere giustificate in modo oggettivo dai dati statistici ufficiali sull'attraversamento illegale delle frontiere, che hanno gravi ripercussioni sulla sicurezza interna di un determinato Stato. Il numero totale di persone accolte dalle autorità austriache nel 2016, pari a 76 individui, non può essere considerato tale da costituire una tale minaccia.

La Repubblica di Slovenia ha attuato pienamente l'acquis di Schengen, e continuerà a farlo in futuro. È convinta che le circostanze attuali non giustifichino più l'interferenza radicale nei valori fondamentali dell'ordinamento Schengen sotto forma di controlli alle frontiere interne e si oppone quindi all'adozione della presente raccomandazione.